

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 settembre 2020 — *achtung! GmbH* / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-214/19 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Carattere distintivo – Assenza]

(2020/C 378/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: *achtung! GmbH* (rappresentanti: G. J. Seelig e D. Bischof, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) *achtung! GmbH* è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

⁽¹⁾ GU C 238 del 15.7.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda)- Irlanda) — *Friends of the Irish Environment Ltd / An Bord Pleanála*

(Causa C-254/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Nozioni di «progetto» e di «accordo» – Opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto – Decisione che proroga la durata di un'autorizzazione per la costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto – Decisione iniziale fondata su una normativa nazionale che non ha trasposto correttamente la direttiva 92/43)

(2020/C 378/12)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: *Friends of the Irish Environment Ltd*

Convenuta: *An Bord Pleanála*

Con l'intervento di: *Shannon Lng Ltd*

Dispositivo

- 1) Una decisione che proroga il termine di dieci anni inizialmente fissato per la realizzazione di un progetto di costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto deve essere considerata come un accordo dato su un progetto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, quando l'autorizzazione iniziale, divenuta inefficace, ha cessato di produrre i suoi effetti giuridici alla scadenza del termine che essa aveva fissato per tali lavori e questi ultimi non sono stati avviati.